

COMUNE DI ISEO

Provincia di Brescia

L'organo di revisione

Verbale n.13 del 12/05/2022

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2024

Vista:

- la proposta di delibera di giunta comunale n. 109 del 31/03/2022, avente ad oggetto: "Modifica piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 – piano assunzionale 2022 – dotazione organica dell'Ente";

Visti:

- l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente alle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 89, comma 5, e l'art. 91, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 che impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio ed ispirandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;
- l'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto dei principi di riduzione della spesa complessiva di cui all'art. 39 della L. 449/1997 e successive modificazioni;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter;
- il Decreto 8 maggio 2018, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*";
- l'art. 1, comma 557, della L. 296/2006 che prevede la riduzione della spesa del personale garantendo il contenimento delle spese di personale attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative;
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che stabilisce che le spese del personale non debbano eccedere il valore medio del triennio 2011-2013;
- l'art.33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modificato dall'art. 1, comma 853, della legge 160/2019 nonché dall'art. 17, comma 1-ter della legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha introdotto novità in tema di assunzioni negli enti locali, basate sulla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, prevedendo che:

- i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, non superiore ad un valore soglia, determinato con riferimento alle entrate correnti;
- tale valore soglia è definito come una percentuale, differenziata per fascia demografica, calcolata sulla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;
- un successivo Decreto ministeriale individui le fasce demografiche, i valori soglia per fascia demografica e le percentuali massime di incremento della spesa del personale per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno del 17/03/2020 (di seguito decreto attuativo) che ha individuati i predetti valori ed ha previsto l'entrata in vigore delle novità con decorrenza dal 20 aprile 2020;
- l'art.7, comma 1, del decreto ministeriale attuativo, con il quale si dispone che le capacità assunzionali concesse dall'art.33, comma 2, del D.L.33/2019 non rilevino ai fini del calcolo del rispetto dei limiti di spesa previsti dagli artt 557-quater e 562 della L. 296/06;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 (di seguito PTFP) quale allegato alla nota di aggiornamento del D.U.P. 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio previsionale 2022-2024.

Considerato:

- che l'Ente intende procedere alla modifica del piano dei fabbisogni del personale 2022/2024, operando le seguenti modifiche:
 - **anno 2022:** n.2 Agenti di Polizia Locale Cat. C da destinare all'Area Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato con decorrenza delle assunzioni al 16.05.2022 (n. 1 agente) e al 01.09.2022 (n.1 agente), mantenendo invariata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 per le altre figure professionali già individuate nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 27.12.2021;
 - **anno 2023:** si prevede di sostituire le unità di cui intervenga la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020;
 - **anno 2024:** si prevede di sostituire le unità di cui intervenga la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa introdotta dal d.m. 17 marzo 2020.

Preso atto:

- che dalle attestazioni dei singoli Responsabili dei servizi non risultano situazioni di eccedenza o soprannumero di cui all'art.33 del D.Ldg. 165/2011;
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto:

- che dai calcoli effettuati ai sensi dell'art.33, comma 2 del D.L.34/2019, il Comune evidenzia un rapporto tra spese del personale dell'anno 2021 e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, diminuita del FCDE, pari al 18,24%;
- che con on riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo è pari al 26,90%;
- che l'incremento della capacità assunzionale massimo teorico, con riferimento all'anno 2022, risulta pari ad euro 1.074.844,80, come da allegato A alla deliberazione;
- che applicando l'ulteriore parametro di calcolo, basato sul costo del personale dell'anno 2018, utilizzando la percentuale prevista dal decreto ministeriale attuativo (24%) si determina un incremento massimo di euro 505.842,90;
- che la somma della spesa di personale 2018 (euro 2.107.678,74) e dell'incremento di euro 505.842,90, è inferiore alla soglia derivante dall'applicazione di Tabella 1, applicata alla spesa del rendiconto della gestione da ultimo approvato (anno 2021), come evidenziato dal prospetto di calcolo allegato A) alla deliberazione, e che pertanto la spesa di personale complessiva del Comune per l'anno 2022, inclusiva delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, dovrà essere contenuta entro il valore complessivo di Euro 2.613.521,64;

Verificato:

- che ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 198/2006 il Comune ha adottato il Piano triennale delle azioni positive;
- che ai sensi dell'art.10, comma 5, del D. Lgs. 150/2009 il Comune ha approvato il Piano delle performance;
- che il limite di cui agli artt. da 557 a 557-quater della legge n. 296/2006 risulta rispettato;
- il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
- che la spesa per il personale prevista per l'anno 2022, come da allegato B alla deliberazione, ammonta ad euro 2.468.571,00 ed è pertanto inferiore al limite di euro 2.613.521,64 introdotta dall'art.33, comma 2 del D.L. 34/2019 ed è inferiore agli stanziamenti del bilancio di previsione;

Raccomanda

che l'Ente monitori costantemente, nel corso dell'esercizio, l'ammontare della spesa per il personale ed il rispetto di tutti i limiti normativi;

Esprime

per quanto di propria competenza, **parere favorevole** sulla proposta di delibera avente ad oggetto: "Modifica piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 – piano assunzionale 2022 – dotazione organica dell'Ente".

Gallarate, 12/05/2022

L'organo di revisione



(Dott. Guido Senaldi)